



SENT. 371/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela	ACANFORA	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere relatore
Roberto	RIZZI	Consigliere
Nicola	RUGGIERO	Consigliere
Rossana	RUMMO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **58825** del registro di segreteria, proposto da:

- **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria, in persona del Procuratore regionale,**

**contro**

- **Marenostrium lavorazione s.c.r.l.**, in persona del legale rappresentante sig.ra Cavallo Annabella, **Cavallo Annabella**, nata a Crotone il 10 settembre 1986 (c.f. CVLNBL86P50D122U) e **Cavallo Salvatore** nato a Torino il 18 settembre 1976 (c.f. CVLSVT76P18L219F), tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Aristide Police e dall'avv. Giuseppe Messina ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in

2SENT 371/2022

Roma, viale Liegi, n. 32, (indirizzo pec:

[aristidepolice@ordineavvocatiroma.org](mailto:aristidepolice@ordineavvocatiroma.org),

**nei confronti di**

- **Crocco Romina**, nata a Cosenza il 26 giugno 1974 (c.f. CRCRMN74H66D086F) rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Altieri (indirizzo pec: [carlo.altieri@avvocaticosenza.it](mailto:carlo.altieri@avvocaticosenza.it));

- **Matragrano Nicola**, nato a Catanzaro il 18 agosto 1951(c.f.MTRNCL51M18C352P), elettivamente domiciliato presso l'avv. Domenico Chindamo (indirizzo pec: [studiolegalechindamo@pec.giuffre.it](mailto:studiolegalechindamo@pec.giuffre.it));

nel giudizio sull'appello incidentale iscritto al n. **58825** del registro di segreteria, proposto da:

- **Cavallo Annabella**, in proprio e quale legale rappresentate della società **Marenostrum lavorazione s.c.r.l.**, e **Cavallo Salvatore**, come sopra generalizzati, rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati,

**contro**

- **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria**, in persona del Procuratore regionale p.t.; **Procura generale**, in persona del Procuratore generale p.t.

**nei confronti di**

- **Crocco Romina**, come sopra generalizzata e rappresentata;  
- **Matragrano Nicola**, come sopra generalizzato ed elettivamente domiciliato

**avverso**

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria n.

3SENT 371/2022

128/2020, pubblicata il 20 maggio 2020.

Visti gli atti del giudizio.

Nella pubblica udienza del 5 luglio 2022, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Alessandra Carcani, udito il relatore, cons. Domenico Guzzi, il vice procuratore generale, dott. Fabrizio Cerioni, l'avv. Aristide Police per "Marenostrom lavorazione s.c.r.l.", Cavallo Annabella e Cavallo Salvatore e l'avv. Natale Fusaro, quest'ultimo su delega dell'avv. Carlo Altieri, in difesa della sig.ra Crocco Romina.

### **FATTO**

La società "Marenostrom lavorazione s.c.r.l.", in persona del legale rappresentante, sig.ra Cavallo Annabella, la stessa Cavallo Annabella e il sig. Cavallo Salvatore, in qualità di soci, la sig.ra Crocco Romina e il sig. Matragrano Nicola, nelle rispettive qualità di ingegnere e di funzionario regionale, erano stati convenuti in giudizio per essere condannati al risarcimento del danno di euro 251.902,08 (duecentocinquantunomilanovecentodieci/08) in favore della Regione Calabria.

L'atto di citazione aveva tratto origine da una segnalazione di danno della Guardia di Finanza di Crotone, resa all'esito di un'indagine sul corretto utilizzo di contributi comunitari previsti dall'asse 2, misura 2.3, del Fondo Europeo per la Pesca in Calabria, anni 2007/2013.

Espletata l'istruttoria del caso, la Procura regionale esponeva che la società "Marenostrom lavorazione s.c.r.l." era risultata assegnataria di un finanziamento di euro 426.432,85, pari al 60% del costo totale di un progetto ammontante a complessivi euro 710.721,42, finalizzato alla

commercializzazione e trasformazione del pescato.

Il contributo, successivamente ridotto, era stato erogato in data 1° luglio 2011, per euro 127.929,85 (anticipazione del 30%), in data 14 novembre 2011, per euro 149.784,58 (primo SAL) e in data 11 dicembre 2012, per euro 138.127,11 a titolo di saldo, così per complessivi euro 415.841,54.

L'erogazione dei fondi aveva avuto luogo grazie all'esito positivo dei controlli tecnico-amministrativi svolti dall'ing. Crocco e dal funzionario regionale Matragrano sull'acquisizione dei macchinari e delle attrezzature e sul fatto che erano stati regolarmente pagati.

Dalle indagini sarebbe, però, emerso un ben differente quadro, caratterizzato da diffuse irregolarità e anomalie, in particolare da condotte dolosamente volte ad acclarare come esistenti operazioni ed attività commerciali in realtà fittizie.

Da qui la contestazione di un danno derivante dalla percezione di un contributo pubblico che non sarebbe stato altrimenti conseguibile, contestazione che la Procura regionale ha rivolto alla società beneficiaria, ma anche, come indicato, ai soci Cavallo Annabella e Cavallo Salvatore, al professionista esterno incaricato dalla Regione Calabria di effettuare l'attività di controllo e il relativo collaudo, ing. Crocco Romina e allo stesso funzionario regionale, sig. Matragrano Nicola.

Con la sentenza in epigrafe, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione e la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale incardinato a carico dei convenuti per il reato previsto dall'art. 640 bis c.p., nonché l'eccezione d'inammissibilità della domanda per irregolarità nella notifica dell'invito a dedurre, la Sezione giurisdizionale regionale ha accolto l'eccezione preliminare di prescrizione quinquennale in

favore dei signori Cavallo Annabella, Cavallo Salvatore e Crocco Romina, mentre ha prosciolto nel merito il sig. Matragrano Nicola.

Avverso detta pronuncia si è gravata d'appello la Procura regionale.

L'appellante, nel dichiararsi acquiescente sull'assoluzione pronunciata in favore del sig. Matragrano, ha, invece, contestato la sentenza di primo grado sulla base dei seguenti motivi:

1. *“erroneità ed illogicità della motivazione nonché violazione di legge con riferimento alle norme di cui agli articoli 86, 90, 91, 95 e 101 comma 3, c.g.c. e 2935 c.c., avuto particolare riguardo alla rilevata necessità di dedurre in merito all'occultamento doloso del danno nella citazione introduttiva del giudizio erariale (pagina 27 della sentenza secondo e terzo capoverso)”;*
2. *“erroneità ed illogicità della motivazione nonché violazione di legge con riferimento alle norme vigenti in materia di prescrizione dell'azione erariale che individuano il termine iniziale nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta (art.2935 c.c.; art. 1, comma 2, legge n. 20/1994)”;*
3. *“erroneità ed illogicità della motivazione nonché violazione di legge con riferimento alle norme vigenti in materia di prescrizione dell'azione erariale (art.2935 c.c.; art. 1 comma, 2 legge n. 20/1994) in relazione alla dichiarata prescrizione dell'azione promossa nei confronti dell'Ing. Crocco”.*

La Procura regionale ha, pertanto, concluso con la richiesta di annullamento della sentenza impugnata e la rimessione degli atti al primo giudice affinché

si pronunci sul merito della causa e sulle spese per entrambi i gradi di giudizio.

Si sono gravati d'appello incidentale la sig.ra Cavallo Annabella, in proprio e quale legale rappresentante della società "Marenostrom lavorazione s.c.r.l." e il sig. Cavallo Salvatore che hanno riproposto le questioni pregiudiziali già sollevate dinanzi al primo giudice, in particolare:

1. errore di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata respinta l'eccezione: "*sul difetto di giurisdizione del Giudice contabile e/o sul difetto di interesse della Procura*";
2. errore di motivazione stante il "*difetto di giurisdizione nei confronti dei Sig.ri Annabella Cavallo e Salvatore Cavallo*".

Conclusivamente hanno chiesto di: dichiarare il difetto di giurisdizione; respingere l'appello della Procura regionale stante il compimento della prescrizione quinquennale a carico del credito erariale; nel merito, accertare l'improcedibilità per difetto d'interesse ad agire, l'infondatezza della domanda risarcitoria per carenza degli elementi costitutivi; in subordine, l'applicazione del potere riduttivo ai sensi dell'art.52, comma 2, r.d. n.1214 del 1934, come confermato dall'art.1, comma 1-bis della legge n.20 del 1994.

In data 16 giugno 2022, i sigg. Cavallo hanno depositato, in allegato ad una breve memoria con la quale hanno ribadito i motivi del loro gravame, la sentenza n. 1144/2021, depositata in data 8 febbraio 2022, del Tribunale di Crotone con cui sono stati prosciolti, (unitamente alla sig.ra Crocco) dall'imputazione del reato di truffa aggravata in concorso (arrt.110 e 640 bis c.p.).

Con atto depositato il 14 giugno 2022 si è costituita in giudizio la sig.ra Crocco Romina.

L'appellata ha contestato l'appello principale, rivendicando la legittimità del proprio operato quale incaricata dell'attività di controllo in ordine al corretto impiego dei fondi pubblici; pertanto, ha concluso con la richiesta di rigetto dell'impugnazione proposta dalla Procura regionale e di conferma della sentenza emessa dal primo giudice.

La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni in data 23 giugno 2022, per contestare i motivi del gravame incidentale sia con riferimento al difetto di giurisdizione, sia con riguardo alla prospettata insussistenza dell'interesse ad agire del requirente territoriale e per concludere con la richiesta di reiezione di detto appello.

Nell'udienza pubblica il rappresentante della Procura generale ha ribadito le contestazioni formulate avverso l'impugnativa incidentale, insistendo per il suo integrale rigetto; quanto all'appello principale della Procura regionale, ne ha chiesto l'accoglimento, evidenziando che la sentenza di assoluzione del Tribunale penale di Crotone si basa soltanto su testimonianze, senza un esame approfondito della documentazione (assegni, fatture ecc.) e che la completa conoscenza dell'illecito è avvenuta soltanto dopo la relazione della Guardia di finanza di Crotone.

L'avv. Police ha riproposto i motivi dell'appello incidentale riguardo alle questioni pregiudiziali esposte e ha contestato le considerazioni svolte oralmente dal P.M, rilevando che la sentenza impugnata ha accertato l'assenza del doloso occultamento e che la sentenza penale ha svolto un approfondito accertamento sui fatti. Ha insistito, pertanto, per il rigetto del gravame principale.

L'avv. Fusaro si è riportato agli scritti in atti e alle conclusioni ivi precisate.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

## DIRITTO

**I.** Preliminarmente, ai sensi dell'art. 184 c.g.c., gli appelli devono essere riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

**I.1** Ancora in via preliminare, è opportuno precisare che l'esame delle questioni poste verrà effettuato in ossequio alla disciplina dettata dall'art. 101, n. 2, c.g.c., con la conseguente disamina dei profili pregiudiziali di rito, delle eccezioni preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto (Cass. SSUU n. 29/2016; Corte dei conti, Sez. II App., sent. n. 139/2016, n. 168/2019, n. 97/2022), secondo l'ordine logico-giuridico rimesso all'apprezzamento del Collegio.

**II.** Pertanto, siccome aventi ad oggetto questioni pregiudiziali in rito, occorre dapprima esaminare i motivi del gravame incidentale proposto dai signori Cavallo Annabella, Cavallo Salvatore e dalla società "Marenostrium lavorazione s.c.r.l.".

**II.1** Come evidenziato in narrativa, con due differenti motivi di censura, gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto sia l'eccezione di difetto di giurisdizione, sia quella di improcedibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire dell'attore erariale.

In particolare hanno sostenuto che poiché la contestazione di danno si basava su una condotta di reato e non su un' ipotesi di distrazione del finanziamento dalle finalità per le quali era stato concesso, si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che *"la potestas iudicandi del Giudice contabile si fonda su presupposti*

*soggettivi e oggettivi (causa petendi e petitum) diversi rispetto a quelli che attengono, da un lato, all'esercizio della giurisdizione penale e, dall'altro, all'autotutela dell'Amministrazione", conseguentemente si sarebbe dovuto considerare che, "in ossequio al principio dispositivo, qualora i presupposti soggettivi e oggettivi della domanda rispetto al contenuto dell'atto di citazione coincidano con quelli tipici della giurisdizione penale e/o con l'esercizio delle funzioni di autotutela, la domanda si rivela inammissibile per difetto di giurisdizione e, comunque, improcedibile per difetto di interesse della Procura a coltivare la domanda".*

Sotto altro profilo, gli appellanti incidentali hanno osservato che per le fattispecie di danno erariale da indebita percezione di finanziamenti pubblici il rapporto di servizio potrebbe al più configurarsi nei riguardi della società beneficiaria dell'erogazione, ma non altrettanto nei confronti dei suoi amministratori e soci.

**II.2** I motivi, all'evidenza connessi e per questo congiuntamente esaminabili, non meritano accoglimento.

In proposito, il Collegio non può che condividere la motivazione della sentenza impugnata (*cfr.* pagg. 20-22), con la quale, dopo avere dato fondatamente conto dell'autonomia che esiste tra il processo penale e quello contabile in quanto diversi sono i beni della vita tutelabili dinanzi alle due giurisdizioni, il primo giudice ha coerentemente chiarito come - alla luce della giurisprudenza regolatrice della Suprema Corte di cassazione da tempo univocamente orientata nell'intestare al giudice contabile la giurisdizione per i casi in cui il danno venga contestato in conseguenza dell'illegittimo utilizzo di fondi pubblici da parte di privati beneficiari - non possa ritenersi sussistente

alcun rapporto di pregiudizialità tra l'azione penale e quella erariale, ciò anche quando il danno sia posto in relazione a condotte penalmente rilevanti, a nulla rilevando che le stesse si trovino al centro di un giudizio penale in corso.

Pertanto, bene ha fatto il primo giudice ad escludere il difetto di giurisdizione ed anche, *a fortiori*, l'improcedibilità dell'azione per carenza dell'interesse ad agire del Procuratore regionale sul fondato rilievo che nell'esercizio del *munus* che l'ordinamento gli attribuisce a tutela dell'interesse erariale, l'attore pubblico non può subire limitazioni funzionali dall'esistenza di un parallelo procedimento penale.

**II.3** Deve allo stesso modo ritenersi scevra da censure la decisione di respingere l'eccezione di giurisdizione con riguardo alla posizione dell'amministratore e del socio.

Gli appellanti incidentali hanno in proposito lamentato l'errore di giudizio sul presupposto che le funzioni meramente gestionali dagli stessi svolte all'interno della compagine sociale avrebbero dovuto portare al riconoscimento del difetto di giurisdizione.

Come sopra accennato, il primo giudice ha respinto la questione e lo ha fatto correttamente alla luce della condivisibile giurisprudenza della Corte Suprema di cassazione, cui si è pienamente conformata questa Corte dei conti (*ex multis* Sez. III App., n. 172/2019, Sez. I App. n. 257/2018; Sez. II App., n. 581/2017), a tenore della quale, in materia di danno da finanziamento pubblico, la giurisdizione contabile può legittimamente estendersi anche agli amministratori e ai soci, a prescindere da fatto che intestataria del contributo sia la persona giuridica della società piuttosto che le persone fisiche che partecipano alla sua organizzazione e gestione (cfr. SSUU n.5019/2010;

n.20701/2013 n. 1774/2013, n. 2287/2014, n. 3310/2014, n. 1515/2016, n. 21297/2017, n. 28504/2017, n. 11185/2018, n. 15342/2018, n. 13245/2019 e, con particolare riferimento alla responsabilità dell'amministratore, cfr. SSUU n. 1994/2022)

L'appello incidentale è, dunque, infondato.

**III.** A differente conclusione si deve, invece, pervenire per l'appello proposto dalla Procura regionale, come detto formulato sul rilievo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la prescrizione quinquennale non sarebbe affatto maturata.

In sentenza, dopo un cenno alla disciplina vigente in materia (art. 1, comma 2, l. n. 20 del 1994) e dopo un succinto riferimento alla giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti sul significato da attribuire al "*fatto dannoso*" ("*sentenza n. 675/A/96, confermata poi dalla pronuncia n. 2/2001/QM*"), la Sezione territoriale è pervenuta alla conclusione che nel caso di specie il *dies a quo* della prescrizione non potesse che "*decorrere dal giorno 11 dicembre 2012, data in cui è stato effettuato l'ultimo pagamento, cioè quello relativo al saldo finale, alla Marenostrom, atteso che il Procuratore regionale, nel proprio atto di citazione, non ha contestato l'occultamento doloso del danno. Né può essere accolto quanto affermato dal Pubblico Ministero in udienza, secondo cui la conoscibilità effettiva del fatto dannoso è avvenuta solo in seguito alla denuncia ad opera della Guardia di Finanza*" (pag. 27 della sentenza impugnata).

Il Collegio osserva come siffatta decisione risulti basata sui seguenti passaggi motivazionali:

a) "*lo spostamento in avanti del termine prescrizione alla conoscenza*

*effettiva legata alla scoperta del danno è ammissibile solo nell'ipotesi in cui venga contestato e provato l'occultamento doloso del danno"* (pag. 27);

b) *tale situazione non può "essere ravvisata nella vicenda de qua e con riferimento alle condotte degli odierni convenuti, poiché tutta l'attività relativa al progetto – preventivamente approvato dalla Regione – è stata costantemente monitorata attraverso collaudi e verifiche amministrative sulle fatture e sulla documentazione contabile oggetto di rendicontazione che, in occasione del secondo SAL, hanno evidenziato difformità nei beni e macchinari presenti in azienda – rispetto a quelli indicati in progetto e oggetto di approvazione – e che hanno comportato una riduzione del finanziamento"* (pagg. 27, 28);

c) *"in ordine alla condotta della convenuta Crocco", non risulta "provato l'asserito accordo illecito tra la professionista e la Marenostrum a monte delle non veritiere attestazioni contenute nel verbale di collaudo tecnico amministrativo", posto peraltro che, in sede di sopralluogo datato 26 novembre 2011, "l'ing. Crocco aveva messo in evidenza nel verbale le anomalie riscontrate, allegando allo stesso la documentazione giustificativa acquisita dalla ditta, come risulta dal quadro riassuntivo delle fatture controllate"* (pag. 28);

d) *"né la convenuta poteva valutare l'eventuale falsità della documentazione relativa all'acquisto delle attrezzature, atteso che le fatture erano accompagnate dai titoli di pagamento e dalle dichiarazioni liberatorie"* (pag. 28);

La Procura regionale appellante ha dedotto l'erroneità e l'illogicità di detta

motivazione, sostenendo:

- con il primo motivo di gravame, che il requirente era tenuto a *“specificare solo le ragioni di fatto e di diritto poste a base della domanda”*, senza dover *“dedurre in merito all’occultamento doloso del danno nel proprio atto di citazione, non avendo ancora peraltro la società Marenostrom ed i Signori Cavallo eccepito la prescrizione del danno erariale”*, che era stata, invece, prospettata *“con la comparsa di costituzione e risposta”*. Conseguentemente, si sarebbe errato nel ritenere che l’occultamento doloso avrebbe dovuto costituire oggetto di una preliminare contestazione a cura del Procuratore regionale, quasi che si fosse trattato *“di una eccezione processuale non rilevabile d’ufficio, mentre l’unica eccezione processuale non rilevabile d’ufficio era ed è quella di prescrizione sulla quale il Collegio era chiamato a decidere, ai sensi dell’art. 101 comma 3 c.g.c., tenendo conto dei principi di diritto esistenti in materia e dei fatti e delle prove evincibili dal fascicolo di causa”*;

- con il secondo motivo di gravame, che *“la scoperta del “doloso occultamento del danno” non consiste nella conoscenza o conoscibilità ipotetica di un illecito da parte dell’Amministrazione danneggiata, ma presuppone che l’attività dolosa, e soprattutto il danno, siano delineati nelle loro linee essenziali, a seguito di specifiche attività investigative”*. Pertanto, *“alla luce dei risultati degli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza”*, il primo giudice *“avrebbe dovuto rilevare l’occultamento doloso nelle condotte dei convenuti e, in particolare, in quelle tenute dagli amministratori della Marenostrom”*, posto che il *“thema decidendum”* risultava incentrato sul fatto che erano state *“rendicontate, ai fini dell’ottenimento del contributo*

*pubblico, spese non sostenute o effettuate in misura inferiore a quella esposta nelle fatture prodotte”, tema che avrebbe richiesto “accertamenti complessi che l’Amministrazione attraverso i suoi ordinari controlli e verifiche non poteva eseguire, occorrendo, invece, indagini qualificate ad opera della Polizia giudiziaria quali, ad esempio, controlli incrociati da effettuare presso le ditte da cui sono stati acquistati i vari impianti /macchinari oggetto di finanziamento (c.d. “controlli di coerenza esterna”), indagini finanziarie al fine di verificare la veridicità dei pagamenti attestati dalla mera emissione di assegni bancari (invero poi mai incassati), audizione di persone informate dei fatti”. D’altra parte, tutto ciò sarebbe dimostrato, sempre secondo l’appellante principale, dal fatto che lo stesso primo giudice ha dedotto che la convenuta Crocco non avrebbe potuto valutare “l’eventuale falsità della documentazione relativa all’acquisto delle attrezzature, atteso che le fatture erano accompagnate dai titoli di pagamento e dalle dichiarazioni liberatorie”;*

- con il terzo motivo di gravame e con particolare riferimento alla posizione della stessa sig.ra Crocco, la Procura regionale per la Calabria ha lamentato il fatto che il primo giudice avrebbe dovuto considerare che a carico della professionista era stata in ogni caso contestata, ancorché in via subordinata, la responsabilità amministrativa a titolo di colpa grave.

**IV.** I tre motivi di impugnazione, tutti evidentemente finalizzati a far emergere l’errore di giudizio in punto di prescrizione, sono da ritenersi meritevoli di accoglimento.

Come sopra evidenziato, l’appellante ha censurato il fatto che l’”occultamento” del danno sia stato dal primo giudice considerato alla stregua di una questione non rilevabile d’ufficio, senza di contro tenere conto

che l'onere gravante sull'attore pubblico sarebbe stato solo quello di

*“specificare le ragioni di fatto e di diritto poste a base della domanda”.*

Il motivo di gravame, per un verso, sembra voler contestare un aspetto

sostanziale della sentenza, ossia quello che erroneamente il primo giudice

avrebbe stigmatizzato la circostanza che l'atto di citazione non contenesse

alcuna prospettazione in termini di occultamento doloso del danno, per altro

verso, sembra volto a far valere un profilo di natura procedimentale, quello

cioè dell'ammissibilità della replica opposta all'eccezione di prescrizione

formulata dai convenuti in sede di comparsa, basando la replica stessa

sull'occultamento doloso del danno.

Il Collegio ritiene in generale che l'occultamento possa ritenersi validamente

prospettato, e contestato, nella misura in cui l'atto di citazione esponga gli

elementi che ne dimostrerebbero l'esistenza, ciò a prescindere dal fatto che

nell'atto stesso l'attore pubblico abbia fatto, o meno, uso del sintagma

*“occultamento doloso del danno”*. Pertanto, se eccepita per la prima volta con

la comparsa di costituzione in giudizio, la prescrizione quinquennale non può

che ritenersi correttamente contestata dal requirente regionale, financo se ciò

avviene nel corso della discussione orale.

Tanto osservato, il Collegio deve, altresì, considerare che, sia sotto l'uno che

sotto l'altro profilo, il motivo in esame, più che una censura idonea a sfociare

in una riforma della sentenza impugnata, deve essere valutato alla stregua di

un'argomentazione pleonastica, nient'altro per il fatto che il primo giudice ha

ammesso la replica del P.M all'eccezione di prescrizione, tant'è che

valutandola nel merito è, poi, pervenuto alla conclusione di respingerla per

l'insussistenza l'occultamento doloso del danno.

Ed è proprio sui passaggi motivazionali posti a base di siffatta decisione che si incentrano le censure formulate dalla Procura regionale con gli altri due motivi di gravame.

Come sopra evidenziato (par. III, cap. sub b, c, d), in sentenza la dichiarazione di prescrizione risulta sostanzialmente motivata in ragione del fatto che l'impiego dei fondi è stato costantemente monitorato *“attraverso collaudi e verifiche amministrative sulle fatture e sulla documentazione contabile oggetto di rendicontazione”*, controlli che avrebbero fatto emergere alcune anomalie comportanti *“una riduzione del finanziamento”* e sulla cui veridicità non si potrebbe dubitare, visto che, con riferimento alla posizione dell'ing. Romina Crocco, non risulta *“provato l'asserito accordo illecito tra la professionista la Marenostrum”* e che, in ogni caso, la stessa non avrebbe potuto *“valutare l'eventuale falsità della documentazione relativa all'acquisto delle attrezzature, atteso che le fatture erano accompagnate dai titoli di pagamento e dalle dichiarazioni liberatorie”*.

Trattasi di un'impostazione che non può essere condivisa.

In primo luogo, quanto all'efficacia dell'attività di controllo tale da far emergere anomalie che avrebbero a loro volta portato alla riduzione del finanziamento, si deve osservare, sulla scorta della documentazione in atti (allegati alla relazione informativa della Guardia di Finanza di Crotone, prot. n. 362082 del 7 dicembre 2015), che l'ing. Crocco ha sottoscritto due verbali di collaudo tecnico-amministrativo, uno in data 26 novembre 2011 riguardo al primo stato di avanzamento lavori, l'altro in data 10 dicembre 2012 per l'erogazione del saldo. Di detti verbali, l'unico che ha messo in luce un'anomalia data dalla presenza di una attrezzatura in sostituzione di quella

acquistata, in particolare un carrello elevatore, è il primo, ma non risulta che lo stesso abbia concluso per una riduzione del primo SAL già erogato il 14 novembre 2011 in euro 149,784,58, importo che, infatti, il collaudo ha espressamente confermato stante la corrispondenza dei lavori realizzati e delle attrezzature acquistate a quelle di progetto. Né, d'altro canto, si vede come avrebbe potuto considerarsi un'anomalia valutabile in termini di effettiva violazione del disciplinare di finanziamento l'utilizzo di un carrello elevatore di "cortesia" per sopperire al momentaneo malfunzionamento del bene acquistato come da progetto; per il resto, vero è che il quadro economico finale ha fatto registrare una riduzione del finanziamento complessivo da euro 710.721,42 (comprensivo della quota pubblica, pari al 60%, e di quella a carico del privato) ad euro 693.069,23, ma ciò fu dovuto ad un'economia di spesa di euro 17.652,19 da parte dello stesso beneficiario.

Tanto osservato, appare a questo punto evidente come il punto nodale della questione sia rappresentato dalle ragioni o, per essere più espliciti, dagli elementi di fatto e di diritto in base ai quali il primo giudice, partendo dalla considerazione che non era stato provato alcun *pactum sceleris* tra il professionista incaricato dei controlli e gli amministratori della società, ha escluso l'occultamento del danno, facendo così risalire il *dies a quo* della prescrizione all'11 dicembre 2012 in cui venne erogato il saldo pari ad euro 138.127,11.

Dai passaggi motivazionali contenuti nella sentenza impugnata e di cui sopra s'è dato conto con l'integrale trascrizione dalle pagg. 27 e 28 della stessa, appare evidente come ad avviso del primo giudicante, da un lato, potessero ritenersi sufficienti i controlli in quanto svolti, dall'altro, però, la stessa attività

di controllo non avrebbe potuto considerarsi idonea a fare emergere profili di falsità e/o irregolarità nella documentazione attestante l'acquisto delle attrezzature, visto che ogni fattura era corredata del titolo di pagamento e della dichiarazione liberatoria.

Orbene, in disparte l'evidente contraddittorietà che connota tale parte della motivazione, ritiene il Collegio che la tesi in base alla quale i controlli, siccome costantemente assicurati, non potessero che portare all'esclusione dell'occultamento del danno debba considerarsi, nel caso di specie, tutt'altro che concludente, in primo luogo perché se ciò fosse vero non si comprenderebbero le ragioni della contraddittorietà argomentativa sopra accennata, con la quale, infatti, è stato proprio il primo giudice a riconoscere che le verifiche non avrebbero portato all'emersione di eventuali irregolarità connesse all'attività gestionale di competenza della società e sussumibili nell'anomala e non veridica formazione dei documenti contabili e/o di spesa necessari per la rendicontazione dell'investimento.

In secondo luogo, perché siffatta affermazione non risulta suffragata dalla benché minima disamina degli elementi elencati nelle informative di danno della polizia tributaria, nelle quali si era dato conto di diffuse irregolarità, sia in ordine agli acquisti e alla consegna dei beni e delle attrezzature previste dal progetto finanziato, sia riguardo alla loro fatturazione; tali elementi erano stati denunciati all'esito dei controlli cosiddetti di "coerenza esterna", che la Guardia di Finanza di Crotone aveva effettuato presso le ditte "OMISSIS", "OMISSIS", "OMISSIS" e "OMISSIS" coinvolte nella fornitura e nella produzione dei beni fatturati alla società beneficiaria del finanziamento.

Così opinando, appare evidente come ai fini della decisione da assumere sulla

preliminare di prescrizione non fosse certo dirimente l'inesistenza della prova di un accordo truffaldino tra la professionista incaricata dei controlli e gli amministratori della "Marenostrom lavorazioni s.c.r.l." - accordo della cui insussistenza il Collegio non ha motivo di dubitare, ancorché sia stata dal primo giudice del tutto omessa ogni considerazione sul fatto che, per ammissione della stessa Crocco, il verbale di collaudo finale del 10 dicembre 2012 lo aveva redatto e sottoscritto senza essersi recata *in loco*, dunque senza alcun oggettivo controllo sullo stato di realizzazione del progetto finanziato dalla Regione Calabria tanto per ciò che concerneva la realizzazione delle opere quanto per ciò che riguardava la presenza delle attrezzature - ma era, invece, sufficiente che l'attore pubblico avesse fornito, come in effetti ha fatto, la prospettazione di profili di occultamento doloso che, pur non coinvolgendo la persona del collaudatore, avrebbero comunque avuto l'effetto di impedire la conoscibilità dell'evento dannoso e, con essa, la decorrenza del termine prescrizione.

D'altra parte, come opportunamente evidenziato dall'appellante principale, a carico dell'ing. Crocco era stata comunque contestata, sebbene in via subordinata, la responsabilità a titolo di colpa grave, ma anche quest'ultimo aspetto della complessa vicenda non è stato, al pari degli altri sopra accennati, opportunamente preso in esame nella sentenza impugnata, e sì che sarebbe stato giuridicamente valutabile alla luce del fatto che, in presenza di più condotte causali, prospettate talune a titolo di dolo, altre a titolo di colpa grave, in ipotesi di occultamento doloso il differimento del termine iniziale di prescrizione alla data in cui è stato disvelato il danno deve valere sia per gli uni che per gli altri convenuti.

L'art. 1, comma 2, della legge 20/1994 non opera, infatti, alcun riferimento ad un'attività di occultamento effettuata dal debitore, diversamente dall'art. 2941, n. 8, c.c. (*“La prescrizione rimane sospesa....tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia scoperto”*), per cui il *“doloso occultamento”* deve considerarsi situazione rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta occultatrice posta in essere dal debitore), ma obiettivamente ed in relazione all'impossibilità per l'amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c.. In merito, la giurisprudenza di questa Sezione ha in più occasioni affermato che *“l'occultamento doloso è attività che va considerata nel suo significato oggettivo in ordine alla decorrenza della prescrizione, a prescindere da chi materialmente metta in atto tale condotta e se il responsabile sia partecipe del danno, o chiamato a risponderne, anche in via solidale con il danneggiante, ed anche se il soggetto evocato in giudizio abbia agito con colpa grave, piuttosto che con dolo. Ciò in quanto detta attività si pone come impedimento di ordine giuridico all'esercizio del diritto”* (Corte dei conti, Sez. II app., n. 161/2020; id. n. 617/2018, n. 1038/2017, n. 641/2013, n. 416/2013).

V. Nel delineato contesto si innesta la sentenza n. 1144/2021 dell'8 febbraio 2022, con la quale il Tribunale di Crotone ha mandato assolti, tra gli altri, anche i sigg. Cavallo Annabella, Cavallo Salvatore e l'ing. Crocco Romina. Trattasi di pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste e sebbene sia divenuta irrevocabile, la stessa non può trovare ingresso nel presente processo ai sensi e per gli effetti dell'art. 652 c.p.p.

E' noto come, per giurisprudenza costante, nel giudizio di responsabilità per

21SENT 371/2022

danno all'erario, la sentenza penale definitiva di assoluzione può fare stato solo quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi e sempre che l'ente danneggiato si sia costituito o sia stato posto nella condizione di partecipare al procedimento costituendosi parte civile, fermo restando che la liceità penale non può escludere l'eventuale illiceità contabile (cfr. Corte di cassazione, sezioni unite civili, sent. n. 1768/2011; Corte dei conti, Sezione I, n. 624/2013, n. 774/2013; Sezione II, n. 325/2014, n. 347/2015, n. 26/2016; n. 876/2016; n. 270/2018).

Tanto osservato, il motivo per cui l'indicata pronuncia assolutoria non può essere valutata *ex art. 652 c.p.p.* è da rinvenirsi nel fatto che, non essendovi stata pronuncia sul merito della *causa petendi* e del relativo *petitum* erariale ad opera del primo giudice, il quale si è, infatti, pronunciato, accogliendola, sulla sola eccezione di prescrizione quinquennale, questo giudizio di impugnazione non può che, conseguentemente, incentrarsi sull'esclusiva valutazione di tale profilo, appunto introdotto dal gravame principale, con esclusione, quindi, di qualsiasi considerazione nel merito della responsabilità contestata agli odierni appellati.

Nondimeno, la sentenza in questione può essere valutata, sia pure entro i confini decisionali testé indicati, nell'ambito del processo di formazione del libero convincimento del giudice *ex art. 115 e 116 c.p.c. e artt. 94 e 95 c.g.c.*, quale possibile elemento di prova innominata, o atipica, non sussistendo nell'ordinamento processuale vigente, sia esso civile che contabile alla luce dell'art. 94, comma 4, c.g.c., una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (cfr. Cass. civ. n. 626 del 2016, n. 840 del 2015, n. 5965 del 2004, n. 1954 del 2003; Corte conti, Sez. II app. n. 52 del 2014, n. 152 e n.

1101 del 2016; Sez. I app. n. 225 del 2019).

Così opinando, senza voler in alcun modo condividere l'opinione espressa dal P.M., che nel corso della discussione orale ha qualificato la sentenza penale "frettolosa" e "sbrigativa", il Collegio non può, tuttavia, esimersi dal denotare come all'assoluzione degli odierni appellati dall'imputazione del reato di cui all'art. 640 *bis* c.p., il Tribunale è pervenuto senza alcuna disamina sia dei rilievi formulati dalla polizia giudiziaria all'esito dei riscontri incrociati e dei controlli di "coerenza esterna" presenti in atti, sia delle dettagliate indicazioni sulle movimentazioni bancarie relative ai vari pagamenti in relazione alle date delle forniture e della loro fatturazione.

Il verdetto assolutorio è stato, infatti, formulato sulla base delle deposizioni testimoniali rese da due testi a carico (il sottufficiale della Guardia di Finanza, m.llo OMISSIS e il sig. OMISSIS, titolare del negozio di informatica OMISSIS) - già all'esito delle quali il Tribunale ha ritenuto vi fossero le condizioni per una pronuncia assolutoria "quantomeno ai sensi dell'art. 530, comma II, c.p.p" - e da cinque testi a discarico (i consulenti di parte OMISSIS e OMISSIS, che hanno concluso, il primo, per la regolarità della documentazione contabile dell'intervento e, il secondo, per la regolarità della fornitura, nonché i sigg.OMISSIS, tutti installatori delle varie attrezzature e che hanno confermato di avere proceduto a relativi interventi) – escussi i quali il giudice penale ha ritenuto di poter procedere, come in effetti ha fatto, al proscioglimento "perché il fatto non sussiste".

Le prime due testimonianze sono state considerate insufficienti per suffragare l'ipotesi accusatoria, in particolare quella resa dal sottufficiale di polizia giudiziaria, a causa a) di un'apparente contraddizione in ordine alla presenza

in ditta di *“alcuni beni”*, ossia un carrello elevatore ed un segaossa, contraddizione tuttavia chiarita dal teste asserendo che si sarebbe trattato di un *“refuso”*; b) del fatto che non erano state effettuate verifiche sulle *“attrezzature prive di matricola”*; c) dal fatto in *“alcuni casi, le irregolarità si erano sostanziate in un mero cambio di fornitore”*; d) infine, dal fatto che non erano stati effettuati *“riscontri attraverso la banca dati SIAN”*; riguardo alla testimonianza del sig. OMISSIS, l’inidoneità della stessa a supportare il capo d’imputazione è stata fatta discendere dall’aver egli *“confermato”* la fornitura di *“svariati beni alla Marenostrum negli anni 2011-2012 nell’ambito di un finanziamento europeo”*.

Ora, pur nella considerazione che si deve alla *potestas iudicandi* esclusiva del giudice penale, il Collegio deve tuttavia osservare ai fini del presente giudizio, come detto incentrato sulla valida prospettazione, o meno, dell’occultamento del danno, che per quanto concerne l’escussione del OMISSIS, l’unico dato contenuto nella sentenza penale a comprova della regolare fornitura di *“svariati beni”* è costituito dal generico riferimento ad *“una stampante”*, mentre per quanto riguarda la testimonianza del m.llo OMISSIS, i dubbi sull’*“attendibilità”* e sull’*“accuratezza”* dell’accertamento sono stati dal giudice penale di fatto ricondotti, oltre che al suddetto refuso, all’omesso controllo delle matricole dei beni e alla mancata consultazioni della banca dati SIAN, ma senza, tuttavia, chiarire se le attrezzature prive di matricola fossero state oggetto di fatturazione e quando ciò sarebbe avvenuto o, in ogni caso, puntualizzare se le stesse fossero comprese tra le irregolarità compendiate nelle informative di polizia giudiziaria, e senza evidenziare, con riguardo alla mancata consultazione della suddetta banca dati, attraverso quali elementi

atingibili da un sistema informativo approntato per il comparto agricolo nazionale (il SIAN, appunto), si sarebbero potuti trarre elementi idonei a minare il quadro delle anomalie delineato dalle indagini relativamente all'acquisto dei beni compresi nel progetto d'investimento; il tutto non senza considerare che per le *irregolarità* ricondotte al "*mero cambio di fornitore*", il giudice penale ha sì ritenuto le stesse ininfluenti rispetto al fatto sostanziale che le attrezzature erano stati comunque acquistate, ma non senza per altro verso osservare che si era trattato di beni "*non forniti dalla ditta che li aveva fatturati*".

Alla stregua di tali osservazioni si può, pertanto, ritenere che, pur alla luce della sentenza penale, non emergono sufficienti ragioni per escludere l'occultamento del danno invece prospettato nel libello introduttivo e nei documenti a corredo dello stesso.

L'appello principale merita, pertanto, accoglimento, con conseguente riforma della sentenza gravata in punto di prescrizione e con rimessione degli atti al primo giudice ex art. 199, comma 2, c.g.c., affinché decida nel merito del giudizio e sulle spese per entrambi i gradi del procedimento.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, riuniti gli appelli in epigrafe:

- a) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, dichiara non prescritto il credito erariale nei confronti della società "Marenostum lavorazioni s.c.r.l.", della sig.ra Cavallo Annabella, del sig. Cavallo Salvatore, della sig.ra Crocco Romina; rinvia al primo giudice affinché provveda, in diversa composizione, all'esame del merito nei confronti dei

25SENT 371/2022

suddetti appellati e alla regolazione delle spese anche per il presente

grado di giudizio;

b) Respinge l'appello incidentale proposto dalla società "Marenostrium

lavorazioni s.c.r.l." e dai sigg. Cavallo Annabella e Cavallo Salvatore;

condanna alle spese i soccombenti incidentali, che fino alla

pubblicazione della presente sentenza liquida in euro 160,00

(centosessanta/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 luglio 2022.

**L'Estensore**

**Il Presidente**

**Domenico Guzzi**

**Daniela Acanfora**

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 09 SETTEMBRE 2022

p. Il Dirigente

(dott.ssa Luciana Troccoli)

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Alessandra Carcani

F.to digitalmente